**Oggetto: PREVENZIONE INCENDI – Applicazione della nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica non superiore a 9 mc. Ulteriori precisazioni.**

Si forniscono alcune ulteriori indicazioni sugli adempimenti che le imprese agricole sono tenute ad osservare relativamente ai contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica fino a 9 mc.

Ciò in relazione alle segnalazioni ricevute dal territorio sul fatto che alcune associazioni di settore hanno indicato a tutto il territorio nazionale la necessità di inviare una comunicazione al SUAP, entro il 17 febbraio 2019, per i contenitori – serbatoi di capacità inferiore a 6 mc; senza la quale ricorrerebbero gli adempimenti contenuti nel D.M. 22 novembre 2017 (ad esempio nuove caratteristiche tecniche dei bacini di contenimento).

Dopo un confronto con gli uffici competenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, nel riportare di seguito la tabella degli adempimenti per le imprese agricole (in grassetto le ulteriori istruzioni fornite rispetto alla tabella già inviata i precedenza), si sottolinea che l’obbligo di presentare al SUAP la comunicazione di attivazione dei contenitori è prevista solo nel caso la stessa sia disciplinata da legislazione regionale/comunale. Non è stato introdotto alcun adempimento di questo tipo dalla legislazione nazionale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso** | **Adempimenti** |
| **Per i contenitori – distributori** **installati prima del 5 gennaio 2018 di capacità geometrica inferiore a 6 mc.** | Tali contenitori sono esentati dalla richiesta della SCIA.  Sono esentati dall’adeguamento al Dm 22 novembre 2017 se in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità (ai sensi del comma 1 dell’art. 38 del dl 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/13).  In ogni caso non si devono adeguare alle disposizioni relative ai bacini di contenimento.  **Va ricordato che il comma 13-bis dell’art. 14 del d.lgs 99/2004 ha previsto che i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare non sono soggetti all’autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, rilasciata dal comune (compresi quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 32/98).**  **Va precisato che gli unici atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio stabiliti a livello nazionale fanno riferimento alle idonee misure per prevenire gli incendi** **nell’ambito delle regole del D.Lgs 81/2008, del Dm 10 marzo 1998 e delle condizioni per l’installazione indicate nel DM 19 marzo 1990 (**a titolo esemplificativo l’omologazione dei distributori, la distanza di protezione e la distanza di sicurezza, la tettoia, gli estintori, la formazione lavoratori e designazione addetti, la manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio - gli estintori).  **Pertanto, si consiglia di effettuare una verifica delle misure di prevenzione incendi implementate in azienda con riferimento alla presenza di un serbatoio.**  Posto ciò alcune Regioni, (da verificare ad esempio la legislazione della Toscana), al fine di effettuare una ricognizione dei depositi esistenti, hanno emanato una Legge regionale introducendo una *Comunicazione di attivazione di contenitori distributori mobili ad uso privato all’interno di attività agricole e agromeccaniche,* da inviare al SUAP. **Pertanto, a nostro avviso, tale comunicazione è obbligatoria solo nelle Regioni che hanno legiferato in tal senso.**  **Nelle altre Regioni vale quanto detto in precedenza, eventuali Comunicazioni al SUAP sono facoltative e non escludono, in caso di controllo dei Vigili del Fuoco, dalla necessità di ottemperare alle misure di prevenzione previste dal D.lgs 81/2008 sopra richiamati.** |
| **Per i contenitori – distributori di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019.** |
| **Per i contenitori – distributori di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti dopo il 5 gennaio/installati dopo il 17 febbraio 2019.** | Non è necessario richiedere la SCIA.  Occorre rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017 e tutte le misure di prevenzione previste, laddove applicabili, nell’ambito delle regole del D.Lgs 81/2008 ed in particolare del Dm 10 marzo 1998. |
|  | |
| **Per i contenitori – distributori installati prima del 5 gennaio 2018 di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc in possesso della SCIA** | Non sono soggetti all’adeguamento alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 2017 poiché rientrano nell’esenzione dal campo di applicazione della lettera b), comma 2, articolo 4. |
| **Per i contenitori – distributori installati prima del 5 gennaio 2018 di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc senza la SCIA** | In relazione a quanto indicato dalla Direzione competente del Ministero che conferma la nostra interpretazione, è possibile richiedere la SCIA entro il 17 febbraio 2019 per essere esentati dall’adeguamento alla regola tecnica .  Ciò in virtù del fatto che il D.M. 10 maggio 2018 permette entro la predetta data l’installazione dei contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 secondo le regole del DM 19 marzo 1990. Questa impostazione, a nostro avviso, permette anche a quelli già installati e conformi al D.M. 19 marzo 1990 di potersi regolarizzare richiedendo la SCIA. |
| **Per i contenitori – distributori di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019.** | Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti prima del 5 gennaio 2018.  Sarà necessario richiedere la SCIA.  Occorrerà comunque verificare che le norme di sicurezza indicate nel D.M. 22 novembre 2017 verranno rispettate ad eccezione degli aspetti che richiedono modifiche costruttive come nel caso dei bacini di contenimento. |
| **Per i contenitori – distributori di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti dopo il 5 gennaio/installati dopo il 17 febbraio 2019.** | Sarà necessario richiedere la SCIA e rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017. |